



Autostrada del Brennero

**SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE
DELLA RETE DATI AUTOSTRADALE
IN TECNOLOGIA MPLS**

5

**SCHEMA DI
CONTRATTO**

**DIREZIONE TECNICA GENERALE
SERVIZIO IMPIANTI TECNOLOGICI**

UFFICIO RETI E TELECOMUNICAZIONI

Trento, dicembre 2016

**IL DIRETTORE TECNICO
GENERALE**

(ing. C. Costa)

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

(G. Vivaldi)

Sommario

Art. 1	Norme applicabili	4
Art. 2	Definizioni	4
Art. 3	Oggetto dell'appalto	4
Art. 4	Durata dell'appalto	5
Art. 5	Corrispettivo dell'appalto	5
Art. 6	Prezzi di elenco	5
Art. 7	Prestazioni non previste nell'elenco prezzi	6
Art. 8	Modalità di pagamento del corrispettivo	6
Art. 9	Avvio dell'esecuzione del contratto	7
Art. 10	Sospensione e ripresa del servizio	7
Art. 11	Ultimazione delle prestazioni e verifica di conformità	7
Art. 12	Ordini del DEC	7
Art. 13	Disciplina delle varianti	8
Art. 14	Subappalto	8
Art. 15	Divieto di cessione del contratto	8
Art. 16	Personale dell'impresa	8
Art. 17	Oneri a carico dell'impresa	8
Art. 18	Oneri a carico dell'impresa in materia di sicurezza	9
Art. 19	Sinistri alle persone e danni	10
Art. 20	Responsabilità dell'impresa verso la Società e verso terzi	10
Art. 21	Danni subiti dall'impresa	11
Art. 22	Garanzie e coperture assicurative	11
Art. 23	Penali	11
Art. 24	Risoluzione e recesso	12
Art. 25	Protezione dei dati personali	12
Art. 26	Modello 231/01 – codice etico – politica SIQAS	13
Art. 27	Tracciabilità dei flussi finanziari	14
Art. 28	Domicilio legale	14
Art. 29	Definizione delle controversie	14
Art. 30	Forma del contratto, imposta di bollo e registrazione	14
Art. 31	Spese contrattuali	14
Art. 32	Allegati	15

SCHEMA DI CONTRATTO

relativo al servizio triennale di manutenzione della rete dati autostradale in tecnologia MPLS, secondo le modalità indicate nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Premesso

che Autostrada del Brennero s.p.a.:

- è concessionaria per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada Brennero – Verona – Modena;
- con delibera del Comitato Esecutivo di data 21 ottobre 2016 ha approvato il servizio triennale di manutenzione della rete dati autostradale in tecnologia MPLS, da affidarsi attraverso procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- a seguito dello svolgimento della citata procedura aperta tenutasi in data è risultata aggiudicataria del servizio di che trattasi, l'Impresa/il RTI/il consorzio, con sede in, per un importo contrattuale di

ciò premesso, che è parte integrante del presente atto,

fra Autostrada del Brennero s.p.a. con sede in Trento - Via Berlino, n. 10 – numero REA: TN – 54488 – cod.fisc. 00210880225 – PEC a22@pec.autobrennero.it (che di seguito, per brevità, sarà denominata “Società”) da un parte, rappresentata da, nato/a a il, nella sua qualità di (giusti poteri conferiti con) e l'Impresa/il RTI/il consorzio..., con sede legale in - cod. fisc. e p.iva n. - PEC (che di seguito, per brevità, sarà denominata “Impresa”) dall'altra, rappresentata dal signor / dalla signora, nato/a a il, nella sua qualità di (giusti poteri conferiti con) (congiuntamente di seguito denominate anche “Parti”), si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Norme applicabili

Il presente contratto è disciplinato dagli elaborati progettuali e dall'offerta presentata dall'Impresa aggiudicataria e, per quanto ivi non previsto, dalle seguenti norme:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", nelle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, "Tracciabilità dei flussi finanziari";
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati".

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente contratto si intende per:

- codice: il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- regolamento: il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- codice antimafia: il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- codice privacy: il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- regolamento UE privacy: il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016;
- capitolato generale: il Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;
- capitolato: il capitolato speciale descrittivo e prestazionale allegato al Bando;
- disciplinare: il disciplinare di gara;
- Società: Autostrada del Brennero Spa;
- Impresa: il soggetto aggiudicatario dell'appalto (impresa singola/cooperativa/RTI/Consorzio/...);
- DEC: il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Art. 3 Oggetto dell'appalto

Oggetto di appalto è il servizio triennale di manutenzione della rete dati autostradale in tecnologia MPLS, alle condizioni e secondo le modalità indicate nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale. I luoghi di esecuzione del servizio sono i locali e i siti tecnici dislocati lungo l'intero asse dell'Autostrada del Brennero, predisposti dalla Società.

Il servizio consiste nella manutenzione ordinaria, 24 ore su 24, mediante presidio a Trento con personale certificato Extreme Networks, nella manutenzione straordinaria, preventiva ed evolutiva di apparati di rete dati autostradale, del sistema di gestione composto da server e software, del

sistema di NAC (Network Access Control) e della fornitura di FEE relative agli apparati oggetto di manutenzione.

Art. 4 Durata dell'appalto

Il servizio ha durata triennale a partire dal giorno di avvio dell'esecuzione del contratto, riportato sul relativo verbale.

La Società si riserva comunque la possibilità di rinnovare il servizio in oggetto per un ulteriore triennio ai sensi dell'articolo 63, comma 5, del codice.

Art. 5 Corrispettivo dell'appalto

L'importo contrattuale, comprensivo dei costi della sicurezza per euro (.....), è di netti euro _____ (in cifre) (_____ (in lettere); tale importo è calcolato come somma fra l'importo posto a base di gara, soggetto al ribasso del ____% offerto dall'impresa sull'Elenco Prezzi, e i costi della sicurezza, non soggetti a ribasso.

Il corrispettivo

Detto importo contrattuale è presunto: il corrispettivo effettivo verrà contabilizzato in base alle attività eseguite dall'Impresa nel corso dell'anno nei termini previsti dagli articoli 6 e 7.

Qualora non venissero rispettate le attività si procederà alla riduzione degli importi proporzionalmente alle quantità non eseguite, sulla base dell'Elenco Prezzi Unitari.

L'importo contrattuale potrà variare in aumento o in diminuzione nel rispetto dell'articolo 13 "disciplina delle varianti", senza che ciò costituisca motivo per l'Impresa di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie.

I prezzi e gli importi contrattuali sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), da conteggiarsi con voce separata, versata all'Impresa dalla Società come previsto dalle vigenti norme di legge.

Tutte le altre spese e imposte sono a carico dell'Impresa. Sono altresì a carico dell'Impresa le spese per il conseguimento di tutte le licenze, concessioni, permessi e autorizzazioni concernenti l'esecuzione della prestazione.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del codice, dal secondo anno contrattuale verrà applicato un adeguamento dei prezzi nella misura determinata dalla Società in base alla variazione media annua dell'indice ISTAT-FOI per le famiglie di operai ed impiegati.

Art. 6 Prezzi di elenco

I prezzi unitari, in base ai quali saranno liquidate le prestazioni appaltate a misura, sono quelli dell'Elenco Prezzi di progetto, e saranno soggetti al ribasso offerto in sede di gara.

I suddetti prezzi sono invariabili e indipendenti da ogni eventualità.

I prezzi contenuti nell'Elenco Prezzi Unitari sono comprensivi, oltre che di tutti gli oneri previsti negli altri articoli del presente Schema di contratto e negli altri documenti costituenti il contratto, del costo del personale, dei mezzi di trasporto e d'opera, delle spese accessorie di ogni specie. Devono inoltre intendersi sempre compresi tutti i costi per l'esecuzione del servizio in presenza di traffico e la conseguente adozione di tutte le misure di sicurezza prescritte, e quanto altro occorre per dare il servizio compiuto a perfetta regola d'arte.

Le prestazioni che dovessero richiedere interventi del personale in orario notturno, di sabato o festivi, sono già compensate dalla Società con i prezzi di elenco.

Tutti gli oneri, costi e obblighi specificati nel presente articolo, e negli altri documenti facenti parte integrante del contratto si intendono quindi accettati dall'Impresa in base ai suoi calcoli di convenienza.

Art. 7 Prestazioni non previste nell'elenco prezzi

La Società ha la facoltà, entro i limiti stabiliti dalla legge, di apportare al progetto le modificazioni che reputerà opportune e convenienti, a suo esclusivo giudizio.

Per l'esecuzione delle prestazioni non previste o per i quali non si abbiano corrispondenti prezzi nell'Elenco Prezzi Unitari, si potrà ricorrere all'Elenco prezzi della Provincia Autonoma di Trento, previa autorizzazione del DEC o diversa modalità stabilita dalle norme attuative del Codice, oppure alla loro esecuzione in economia, a insindacabile giudizio della Società, secondo quanto previsto dall'articolo 8.

Art. 8 Modalità di pagamento del corrispettivo

Il corrispettivo verrà liquidato ogni semestre, entro sessanta giorni dalla presentazione di idonea fattura, previo accertamento - da parte del DEC - della prestazione effettuata, in termini sia di qualità sia di quantità.

A tal fine il DEC effettua la contabilizzazione dell'attività svolta e invia all'Impresa un Certificato di Pagamento, in base al quale l'Impresa emette fattura riportante il CIG del contratto e il numero di conto corrente dedicato alla commessa e indicato sin dall'inizio alla Società. La Società:

- verifica la corrispondenza tra fatture e Certificato di Pagamento;
- verifica la regolarità contributiva e previdenziale dell'Impresa tramite DURC, disponendo in caso di accertata irregolarità l'intervento sostitutivo a favore degli enti previdenziali e assicurativi;
- provvede al pagamento entro sessanta (60) giorni dalla data della fattura, dell'intero importo decurtato dello 0,5% a titolo di trattenute di legge (che verranno corrisposte in sede di liquidazione finale al termine della commessa previo accertamento della regolare esecuzione e della regolarità contributiva e previdenziale) e dell'eventuale somma corrisposta a titolo di intervento sostitutivo.

Non si disporrà il pagamento della fattura nei tempi sopra descritti, qualora dalle verifiche contabili si riscontrasse un importo maggiore del dovuto, fintanto che l'Impresa non provvederà ad emettere una nota di credito per la copertura della differenza accertata.

Non saranno tenute in alcun conto le prestazioni eseguite irregolarmente e non conformi al contratto e in contraddizione agli ordini di servizio del DEC.

Nel caso in cui vi fosse la presenza di un subappalto, il pagamento sarà sospeso fino all'avvenuta presentazione da parte dell'Impresa di copia delle fatture quietanzate dei subappaltatori, relativamente a quanto eseguito fino al periodo dello stato di avanzamento immediatamente precedente.

In caso di sospensione del servizio per cause non dipendenti dall'Impresa, il DEC potrà procedere alla liquidazione delle prestazioni eseguite, indipendentemente dalla scadenza e dall'ammontare del credito maturato.

Art. 9 Avvio dell'esecuzione del contratto

L'avvio dell'esecuzione del contratto è disposto dal DEC, successivamente alla stipulazione del contratto, previa sottoscrizione del relativo verbale.

La Società si riserva comunque la facoltà di effettuare la consegna del servizio, intesa come ordine di immediato inizio delle prestazioni, anche subito dopo l'aggiudicazione in pendenza di stipulazione del contratto, in caso di estrema urgenza o qualora le prestazioni, per loro natura o per il luogo ove le medesime devono essere eseguite, debbano essere immediatamente consegnate o svolte. In tal caso il DEC terrà conto di quanto eseguito dall'Impresa per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipulazione del contratto.

La Società comunicherà all'Impresa, tramite il DEC, giorno e luogo in cui dovrà trovarsi per ricevere in consegna il servizio.

Contestualmente alla consegna del servizio:

- si avrà la presa in carico dell'impianto da parte dell'Impresa;
- verrà verificata l'efficienza di tutti i sistemi;
- verranno effettuati tutti i backups;
- verranno controllate le certificazioni dei tecnici preposti alle attività di manutenzione;
- verrà presentata la struttura di escalation in caso di guasto;
- verrà controllato il funzionamento della VPN che la Società metterà a disposizione dell'Impresa per il controllo remoto della rete, impostando sui sistemi il profilo del nuovo manutentore con le rispettive password;
- verrà fornito il numero unico di contatto e la mail di riferimento per l'apertura di un ticket;
- l'Impresa comunicherà il nome e il numero di telefono dei tecnici che potranno accedere all'impianto della Società, nominando tra essi il Responsabile tecnico in loco e il Responsabile tecnico dell'Impresa.

Art. 10 Sospensione e ripresa del servizio

L'Impresa non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere il servizio. In tema di sospensione e ripresa dell'esecuzione delle prestazioni trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 107 del Codice.

Art. 11 Ultimazione delle prestazioni e verifica di conformità

Il DEC attesta, con appositi certificati, rispettivamente l'ultimazione e la conformità delle prestazioni. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in tema di regolarità contributiva e subappaltatori, si procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia definitiva.

Art. 12 Ordini del DEC

Il servizio deve essere svolto dall'Impresa in conformità a quanto stabilito nel contratto, nel capitolato, nel bando e nel progetto.

L'Impresa deve uniformarsi e sottostare alle disposizioni impartite dal DEC sotto forma di ordini di servizio o anche di disposizioni verbali o via telefax o via e-mail.

Nessuna variante o aggiunta nell'espletazione di interventi sarà ammessa e riconosciuta, se non risulterà ordinata dalla Società.

In caso di necessità, a seguito di esplicita richiesta da parte della Società, l'Impresa dovrà intervenire immediatamente per l'esecuzione di quanto richiesto.

Art. 13 Disciplina delle varianti

Ogni variazione del servizio sarà disciplinata dall'articolo 106 del Codice.

In riferimento alle varianti si fa presente che eventuali atti aggiuntivi, modificativi o integrativi del contratto, saranno subordinati per la loro esecutorietà alla preventiva approvazione da parte della Società, nel rispetto della convenzione vigente tra la stessa e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

In attesa di tale approvazione, l'Impresa avrà diritto soltanto a un eventuale periodo di proroga limitatamente agli atti di cui sopra.

Art. 14 Subappalto

Il subappalto è ammesso nei limiti e secondo le condizioni di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 15 Divieto di cessione del contratto

E' vietata la cessione del Contratto.

Art. 16 Personale dell'impresa

L'Impresa esegue il servizio avvalendosi delle prestazioni di personale tecnico in possesso delle capacità e delle qualificazioni e certificazioni indicate in sede di offerta tecnica, adeguato numericamente e qualitativamente alle necessità di una corretta esecuzione del servizio a termini di capitolato e in possesso di tutte le abilitazioni necessarie all'effettuazione delle prestazioni oggetto del servizio.

Il personale che non possenga i sopraccitati requisiti di idoneità non potrà essere autorizzato alle attività inerenti il servizio.

Art. 17 Oneri a carico dell'impresa

Oltre agli oneri di cui al contratto, al capitolato e al presente Schema di contratto, sono a carico dell'Impresa e si intendono compensati nei prezzi unitari contrattuali delle singole prestazioni, anche gli obblighi e gli oneri di seguito riportati:

- a) l'esecuzione di tutte le prestazioni occorrenti per garantire la sicurezza delle persone presenti all'interno dell'area dell'attività e nel contempo mantenere la sicurezza degli utenti;

- b) il pagamento delle spese di pedaggio in autostrada per tutti i mezzi di trasporto occorrenti all'Impresa per l'esecuzione del servizio, il pagamento delle spese per il conseguimento di tutte le licenze, concessioni, permessi, autorizzazioni inerenti all'impianto e all'esercizio dell'attività oggetto del servizio;
- c) l'informazione tempestiva della Società rispetto ad eventuali infortuni occorsi al proprio personale o di Imprese terze all'interno dei luoghi di svolgimento del servizio;
- d) la presentazione di dati, rappresentazioni grafiche (.dwg), tabelle (.xls), sotto forma di documentazione sia cartacea sia su base informatica, secondo le indicazioni del DEC;
- e) l'utilizzo, nell'esecuzione del servizio, solamente delle figure professionali, dei mezzi di trasporto e della strumentazione specialistica indicati nel Capitolato e nell'offerta tecnica. Salva motivata e segnalata sostituzione nei termini consentiti dallo schema di contratto, non verranno ammessi nei luoghi d'esecuzione del servizio mezzi, strumentazioni e personale diversi da quelli previsti nel Capitolato e nell'offerta tecnica;
- f) la sostituzione di figure professionali, mezzi, strumentazione, ecc., non idonei allo svolgimento del servizio secondo motivata valutazione della Società o difformi da quanto previsto nel Capitolato e nell'offerta tecnica ovvero che non possano più essere messi a disposizione dall'impresa per l'esecuzione del servizio, entro un tempo definito di comune accordo tra le parti e comunque non superiore a:
 - 45 giorni naturali e consecutivi per i due tecnici abilitati a operare in qualità di Specialisti (ECS) sugli apparati in tecnologia Extreme Networks oggetto di manutenzione;
 - 4 ore lavorative per il tecnico dipendente abilitato ad operare in qualità di Esperto (ECE) sugli apparati in tecnologia Extreme Networks e in qualità di Associato (JNCIA-junos) sugli apparati in tecnologia Juniper Networks.

Art. 18 Oneri a carico dell'impresa in materia di sicurezza

La Società promuove la cooperazione ed il coordinamento tra la Società e l'Impresa attraverso l'elaborazione di un "documento unico di elaborazione dei rischi" (DUVRI), che indichi le misure adottate per l'eliminazione delle "interferenze".

Le parti danno altresì atto che sono state disposte, con esito favorevole, le verifiche di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e che sono state fornite tutte le informazioni ivi previste, inoltre si impegnano a promuovere tutti gli interventi previsti nel sunnominato articolo.

L'Impresa è tenuta all'osservanza delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In ordine al coordinamento e all'informazione reciproca di cui all'articolo 26, comma 2, lettera b) del citato decreto, l'Impresa deve fornire le specifiche informazioni relative alle attività oggetto di affidamento anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze.

In capo alla Società rimane l'obbligo di fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato a operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.

E' obbligo dell'Impresa adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire l'incolumità delle persone, e osservare le norme concernenti l'assunzione degli operai e le assicurazioni varie degli operai stessi contro gli infortuni sul lavoro, in attuazione alle direttive CEE riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori attenendosi alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e tutte le altre disposizioni in materia, anche sopravvenute.

L'Impresa dovrà prendere conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro o connessi alle lavorazioni da porre in atto al fine di adottare tutti i necessari provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori.

L'Impresa è comunque tenuta a uniformarsi scrupolosamente a ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro.

L'Impresa provvederà inoltre:

- a) a tenere a disposizione presso la sede della Società, copia dello stralcio del documento di valutazione dei rischi relativo alle attività oggetto d'appalto di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e a illustrarne il contenuto a tutti i dipendenti impiegati nell'espletamento della prestazione oggetto di appalto;
- b) a portare a conoscenza dei propri dipendenti impiegati, tutti i rischi connessi all'ambiente di lavoro e/o alle lavorazioni da porre in atto, di cui ai precedenti comma;
- c) a fare osservare a tutti i propri dipendenti le Norme e disposizioni di cui al presente articolo e quelle riportate nello stralcio del documento di valutazione dei rischi relativo alle attività oggetto d'appalto di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 81 del 2008;
- d) a disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni da effettuare;
- e) a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano conformi alle prescrizioni vigenti;
- f) ad informare immediatamente il Direttore dell'esecuzione del contratto o suo delegato in caso di infortunio o di incidente e ad ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge.

L'Impresa è obbligata a far rispettare a eventuali subappaltatori tutte le norme, prescrizioni e richiami di cui al presente articolo.

Art. 19 Sinistri alle persone e danni

Qualora nell'esecuzione del contratto avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il direttore dell'esecuzione del contratto compila apposita relazione da trasmettere al responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose.

Sono a carico dell'esecutore tutte le misure, comprese le eventuali opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione del contratto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Art. 20 Responsabilità dell'impresa verso la Società e verso terzi

L'Impresa è responsabile, a tutti gli effetti, della perfetta esecuzione e riuscita del servizio affidatogli, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel contratto e negli elaborati di progetto sono riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita né riduce, comunque, la sua responsabilità.

L'Impresa è tenuta, a sua cura e spese, ad adottare le particolari modalità esecutive a eseguire tutte le opere necessarie a prevenire eventuali danni in genere di terzi, in dipendenza delle prestazioni oggetto del servizio, tali da non alterare lo stato dei luoghi.

L'Impresa sarà in ogni caso tenuta a rifondere i danni subiti dalla Società, o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione del servizio e a sollevare e tenere indenne da ogni corrispondente richiesta, anche giudiziaria, sia la Società sia le persone che la rappresentano.

Art. 21 Danni subiti dall'impresa

L'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo per perdite, furti, avarie o danni subiti durante il corso del servizio.

L'Impresa è tenuta a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive e comunque a sostenere le eventuali spese necessarie a garantire il corretto svolgimento del servizio.

Art. 22 Garanzie e coperture assicurative

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'Impresa presenta garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del codice.

La mancata presentazione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della garanzia provvisoria e l'aggiudicazione della gara al concorrente che segue nella graduatoria.

La Società può richiedere all'Impresa la reintegrazione della garanzia definitiva qualora questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la Società provvederà a trattenere la somma corrispondente sull'ammontare dei pagamenti in corso.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del codice, la garanzia definitiva sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. La garanzia definitiva sarà svincolata nell'ammontare residuo al termine della prestazione previa verifica della conformità della stessa da parte della Società.

L'Impresa, per tutta la durata del contratto, deve essere dotata di polizza assicurativa che copra la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto, con un massimale pari o superiore a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni). L'Impresa consegna al DEC copia delle polizza prima dell'inizio del servizio e ad ogni rinnovo della polizza stessa.

Art. 23 Penali

- Per ogni ora di ritardo rispetto ai livelli di servizio minimi garantiti (SLA) dichiarati nell'offerta tecnica sarà applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto dell'importo contrattuale.
- In caso di esecuzione della prestazione da parte di personale non qualificato come da offerta tecnica e da Capitolato, sarà applicata una penale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni addetto impiegato privo della qualifica dichiarata o richiesta.
- In caso di ritardo nella sostituzione della figura professionale come richiesto dall'articolo 17, sarà applicata una penale come di seguito indicato:
 - euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella sostituzione di ciascuno dei due tecnici abilitati a operare in qualità di Specialisti (ECS) sugli apparati in tecnologia Extreme Networks oggetto di manutenzione;
 - euro 10,00 (dieci/00) per ogni ora lavorativa di ritardo nella sostituzione del tecnico dipendente abilitato ad operare in qualità di Esperto (ECE) sugli apparati in tecnologia Extreme Networks e in qualità di Associato (JNCIA-junos) sugli apparati in tecnologia Juniper Networks.

L'applicazione delle penali non preclude comunque il diritto della Società a richiedere il risarcimento per eventuali maggiori danni.

Art. 24 Risoluzione e recesso

La Società risolve unilateralmente il contratto nei casi e con le modalità di cui all'articolo 108 del codice, e in ogni caso per:

- frode o dichiarazioni mendaci;
- perdita, da parte dell'Impresa, dei requisiti richiesti dal disciplinare, dal capitolato e dal codice;
- subappalto non autorizzato dalla Società;
- violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- grave inadempimento degli obblighi contrattuali, quali a titolo esemplificativo:
 - inadempimento in materia di Responsabilità Amministrativa degli Enti ex D.Lgs. n. 231 del 2001;
 - negligenza grave;
 - interruzione dell'esecuzione del contratto non autorizzata dal DEC, anche in pendenza di contestazioni avanti all'autorità giudiziaria;
 - ritardi nell'esecuzione del servizio tali da compromettere il compimento degli interventi nel termine prefissato ovvero la buona riuscita dell'esecuzione del servizio, anche per divergenze in ordine alla condotta tecnica, alla contabilità del servizio, e/o per qualsiasi altra causa non giustificabile;
 - terza segnalazione scritta, da parte della Società, di inadempienze contrattuali da parte dell'Impresa;
 - persistente mancata sostituzione della figura professionali come richiesto dall'articolo 17;
 - applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

In caso di inadempimento la Società intimerà all'Impresa, con nota formale, di ottemperare ai propri obblighi contrattuali, assegnando congruo termine di adempimento. Trascorso tale termine senza che l'Impresa abbia integralmente adempiuto, la Società procederà alla risoluzione del contratto.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione del servizio, l'Impresa non potrà attribuirne la colpa, in tutto o in parte, ad altri operatori che abbiano agito per conto dell'Impresa stessa.

Le penali non escludono il diritto di rivalsa verso l'Impresa, da parte della Società, per i maggiori danni verificatisi per i ritardi nell'adempimento delle prestazioni contrattuali.

La Società può recedere dal contratto nei casi e con le modalità di cui all'art. 109 del codice.

Art. 25 Protezione dei dati personali

I dati e le informazioni acquisiti da ciascuna delle parti nell'ambito del rapporto contrattuale devono essere trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo e all'esecuzione del contratto. La Società potrà trattare informazioni relative al personale dell'Impresa per le finalità necessarie al rapporto contrattuale e con le modalità descritte nell'Informativa ai Fornitori consultabile all'indirizzo web www.autobrennero.it.

L'Impresa è autorizzata a trattare i dati forniti dalla Società esclusivamente per le finalità di gestione tecnica oggetto di appalto. È escluso qualsiasi trattamento dei dati per finalità diverse e, in particolare, la comunicazione a terzi o la diffusione dei dati, il trasferimento o la copia non autorizzata dei dati stessi, l'utilizzo dei dati per scopi diversi.

Considerando che il servizio riguarda gli apparati di rete attraverso i quali transitano i dati, anche personali, della Società, l'Impresa è designata quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 196 del 2003 e dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679. In qualità di Responsabile del trattamento dei dati ha il compito e la responsabilità di adempiere a

tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto. Sarà cura dell'Impresa individuare preventivamente gli "incaricati" del trattamento in relazione al personale che effettuerà i servizi oggetto del contratto e che, anche potenzialmente, può avere accesso ai dati in transito, ai sensi dell'articolo 30 del suddetto decreto, organizzandone i compiti in modo che le singole operazioni di trattamento risultino coerenti con le disposizioni di cui alla presente, assicurandosi che, sulla base delle istruzioni loro impartite, i trattamenti non si discostino dalle finalità individuate nel presente contratto; L'Impresa dovrà inoltre predisporre per gli incaricati del trattamento i necessari interventi formativi per renderli edotti sui rischi che incombono sui dati e delle relative contromisure di sicurezza.

L'Impresa dovrà operare, per quanto le compete in base ai compiti stabiliti dal Contratto, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie a proteggere i dati stessi contro eventuali rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, comprese le misure minime di sicurezza fisica, organizzativa e logica prescritte dal D.Lgs. n. 196 del 2003, dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal provvedimento del Garante dei dati personali del 27 novembre 2008 - "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema" e a tutte le eventuali altre disposizioni in materia.

L'Impresa non può affidarsi a terzi, subfornitori o subappaltatori, per l'esecuzione di attività o servizi che comportano il trattamento di dati personali di titolarità della Società senza autorizzazione scritta di quest'ultima. In ogni caso l'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti nonché del rispetto dei regolamenti interni del committente in tema di sicurezza e riservatezza dei dati.

Art. 26 Modello 231/01 – codice etico – politica SIQAS

L'Impresa, nell'ambito del rapporto contrattuale con la Società, si obbliga a:

- a) non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori:
 - atti o comportamenti in contrasto con i principi fondamentali del "Modello di organizzazione e gestione – D.Lgs. 231/01", del "Codice Etico e di Comportamento", nonché dei valori e dei principi enunciati nel documento "Politica per la qualità, l'ambiente e la sicurezza" di Autostrada del Brennero SpA, consultabili sul sito INTERNET all'indirizzo www.autobrennero.it;
 - atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ovvero che potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dal citato decreto legislativo, a prescindere dalla loro effettiva consumazione o punibilità;
- b) ottemperare a richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza di Autostrada del Brennero Spa o del Responsabile interno dell'area cui il presente contratto si riferisce. Nel caso in cui i documenti e le informazioni richieste riguardino il personale dell'Impresa, questa si impegna ad informare gli interessati ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. L'informativa completa è consultabile sul sito alla sezione fornitori;
- c) non occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia stato revocato o annullato oppure sia scaduto e non ne sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge, e acconsente e collabora alle verifiche che in tal senso dovessero essere effettuate dalla Società.

Art. 27 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, anche con riferimento ai contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o subcontraenti. In particolare il CIG indicato in oggetto dovrà essere riportato nelle fatture emesse a carico di Autostrada del Brennero S.p.a., e dovrà essere comunicato alla medesima il numero di conto corrente dedicato da utilizzare per i relativi pagamenti.

Art. 28 Domicilio legale

Agli effetti del contratto e per ogni comunicazione ad esso relativa le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali, agli indirizzi postali e di posta elettronica certificata sopra richiamati.

Art. 29 Definizione delle controversie

Le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del contratto saranno deferite in via esclusiva al Foro di Trento. È escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 30 Forma del contratto, imposta di bollo e registrazione

Il contratto:

- è redatto mediante utilizzo di strumenti informatici;
- è stipulato in forma di scrittura privata non autenticata in modalità elettronica, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in unico originale, per essere archiviato e conservato dalla Società secondo le vigenti disposizioni in materia di conservazione dei documenti informatici (l'Impresa può in ogni momento ottenere copia conforme all'originale previa corresponsione della relativa imposta di bollo);
- è firmato non contestualmente, viene scambiato fra le parti tramite posta elettronica certificata (PEC) e si perfeziona al momento dell'ultima sottoscrizione;
- è soggetto a imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi dell'articolo 2, Parte I, della tariffa, allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, assolta in modo virtuale ai sensi dell'articolo 15 del medesimo D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come da Autorizzazione n. 107287/14 dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Trento rilasciata il 29/12/2014;
- è da registrarsi solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, poiché regola solo prestazioni soggette ad IVA.

Art. 31 Spese contrattuali

Sono a carico dell'Impresa tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente contratto e all'esecuzione del medesimo (spese di conseguimento licenze, concessioni, permessi e autorizzazioni necessari all'esecuzione della prestazione).

L'imposta di bollo, quantificata in euro, sarà addebitata all'Impresa in detrazione sul primo pagamento utile del corrispettivo o separatamente previa emissione di idoneo documento contabile.

Art. 32 Allegati

Sono parte integrante del contratto i seguenti documenti:

- capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- elenco prezzi unitari;
- documento unico di valutazione dei rischi interferenziali.

Di questi, sono materialmente allegati al contratto il capitolato speciale descrittivo e prestazionale e l'elenco prezzi unitari.